CAMERA DEI DEPUTATI N. 2035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAFFAELE RUSSO, BARBALACE, GRILLI, PETROCELLI, BIAFORA, PIREDDA, MACCHERONI, OCCHIPINTI, LUCCHESI, LIA, FARAGUTI, LAMORTE, LA PENNA, SANZA, MENSURATI, BIASCI, GUALCO

Disposizioni concernenti l'attività dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla collocazione di titoli di Stato, di valori bollati, di titoli prepagati, nonché in materia di lotto e di lotterie nazionali

Presentata il 16 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende concorrere al conferimento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di una rinnovata capacità di produzione di beni e servizi nonché di una completa autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

A tal fine si ritiene opportuno valorizzare al meglio le potenzialità, che derivano, stante anche la capillare presenza degli uffici postali sul territorio nazionale, dalla crescente richiesta di ulteriore decentramento e di agevole accesso ad importanti servizi in via di espansione.

Le nuove entrate, di cui in allegato alla relazione si fornisce una stima attendibile e che a queste attività sono imputabili, consentiranno all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di migliorare i risultati della gestione dei servizi ad essa affidati, uniformandosi ai criteri di economicità propri delle imprese pubbliche, pur nella doverosa garanzia degli imprescendibili servizi di istituto.

Il disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dopo un moderato regresso verificatosi nei decorsi esercizi, ha subìto un notevole peggioramento nell'esercizio 1991 e

le previsioni per l'anno corrente e per i successivi non consentono di pensare ragionevolmente ad un'inversione di tendenza.

Le ragioni di tale situazione sono note e sono state più volte illustrate al Parlamento.

La presente proposta di legge intende contribuire ad alleviare il peso del *deficit* attraverso misure rivolte ad ampliare le attività aziendali, autorizzando l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a:

a) raccogliere le puntate del gioco del lotto;

b) curare per conto terzi la sottoscrizione ed il rimborso dei titoli di Stato;

c) ampliare l'emissione dei buoni postali fruttiferi, da offrire ai vincitori dei giochi indetti da enti o privati;

d) distribuire valori bollati ai rivenditori secondari e vendere valori bollati, biglietti delle lotterie nazionali e titoli prepagati per la prestazione di servizi pubblici.

Con l'attribuzione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle suindicate nuove competenze crescerà la domanda di tali servizi concorrendo così a risanare il bilancio di questa Amministrazione, presupposto necessario per un efficiente svolgimento delle importanti funzioni pubbliche che ad essa sono attribuite.

ALLEGATO

Le maggiori entrate previste dalla proposta di legge possono essere così stimate:

a) raccolta del gioco del lotto (articolo 1, comma 1) si ipotizza che sul totale del volume di giocate (5.000 miliardi) il 15 per cento delle puntate venga effettuato presso gli uffici postali: 750 miliardi × 4 per cento (provvigione)	30 miliardi
b) sottoscrizione di titoli di Stato (articolo 1, comma 1): 25.000 miliardi × 0,40 per cento	100 miliardi
c) distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari (articolo 2, comma 1): 4.500 miliardi × 1 per cento	45 miliardi
d) vendita di valori bollati (articolo 2, comma 1) si ipotizza che il 15 per cento del totale dei valori bollati (4.500 miliardi) possa essere venduto tramite gli uffici postali: 600 miliardi × 4 per cento	25 miliardi
e) vendita di biglietti di lotterie nazionali e di titoli prepagati: si prevede la vendita di 3 milioni di oggetti per un compenso unitario di lire 300	1 miliardo
Totale ...	201 miliardi

Il 30 per cento delle somme introitate, di cui alle lettere *d)* ed *e)*, è di spettanza del personale che ha curato la vendita: di conseguenza l'entrata stimata, ridotta della corrispondente cifra pari a 8 miliardi, assomma a circa 193 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Lotto e titoli di Stato).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad effettuare la raccolta del gioco del lotto, disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e ad espletare per conto terzi le operazioni di sottoscrizione e di rimborso dei titoli di Stato.

2. Con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, adottati di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono individuati gli uffici postali autorizzati ai servizi di cui al comma 1 e sono definite le procedure per il pagamento delle vincite e per disciplinare i rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero del tesoro e la società dei Monopoli di Stato.

3. I premi da elargirsi ai vincitori di giochi pubblici indetti da enti o privati possono essere rappresentati anche da buoni postali fruttiferi. Con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le inerenti modalità e procedure operative.

ART. 2.

(Valori bollati, lotterie nazionali e titoli prepagati).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a distribuire i valori bollati ai rivenditori secondari; è altresì autorizzata a vendere, tramite i propri uffici, valori bollati, biglietti delle lotterie nazionali e titoli prepagati per la prestazione di servizi pubblici.

2. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari ovvero nella misura da fissare in apposite convenzioni con gli enti interessati.

3. Le prestazioni lavorative connesse alle operazioni di cui al presente articolo non concorrono alla determinazione degli assegni numerici del personale degli uffici.

4. Una quota pari al 30 per cento del compenso spettante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione di quello concernente la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari, è destinata al personale applicato all'ufficio postale che ha provveduto alla vendita. La relativa disciplina è dettata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.